



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonio Novara           Presidente  
dr. Antonino Di Pisa       Consigliere  
dr. Daniela Pellingra       Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2027 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente

TRA

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA (C.F. 80004280840), con il patrocinio dell'avv. CIANCIMINO DANIELA e con elezione di domicilio in VIA ANTONIO VENEZIANO, N. 69, C/O AVV. MARCO SIRNA - PALERMO,

*attore*

CONTRO

COSENTINO GRAZIA RITA (C.F. CSNGZR64C43D960Z), nata a GELA in data 03/03/1964, con il patrocinio dell'avv. MARLETTA GIOACCHINO e con elezione di domicilio in VIA P.PE DI BELMONTE N. 94. C/O AVV. SPARTI SERGIO - PALERMO

*convenuta*

NEL GIUDIZIO PROPOSTO AVVERSO

*Corte di Appello di Palermo*





Il lodo arbitrale depositato il 15 febbraio 2017 in Agrigento

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Conclusioni per la parte attrice : come da note telematiche in data 12 marzo 2021.

Conclusioni per la parte convenuta : come da note telematiche in data 11 marzo 2021.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con lodo depositato in Agrigento in data 15 febbraio 2017, il Collegio arbitrale, deliberando all'unanimità, condannava il Comune di Lampedusa e Linosa al pagamento in favore dell'ing. Cosentino Maria Grazia dell'importo da quest'ultima chiesto per il pagamento della fattura n.1 dell'1/12/2009, pari a € 137.047,00, al lordo della ritenuta d'acconto, quale corrispettivo delle prestazioni professionali dalla stessa rese, in qualità di direttore dei lavori, per la tenuta delle Misure e Contabilità, e di coordinatore per la sicurezza dei "lavori di riqualificazione dei serbatoi idrici comunali delle isole di Lampedusa e Linosa "; e poneva le spese di lite e di funzionamento del Collegio a carico dello stesso Comune.

Con citazione del 14 agosto 2017, il Comune di Lampedusa e Linosa ha proposto impugnazione avverso il predetto lodo, per nullità del medesimo ai sensi degli artt. 829, primo comma, nn. 1 e 4, e 817, primo comma, c.p.c., e per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ex art. 829, comma 3, c.p.c.

Si costituiva Cosentino Maria Grazia, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.





Sospesa l'efficacia esecutiva del lodo limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 68.523,50 e disposta la trattazione scritta della causa, dopo alcuni rinvii, determinati dal carico dei processi, all'udienza del 17 marzo 2021 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con il primo motivo di impugnazione, si deduce la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 1 c.p.c.

All'uopo si lamenta, infatti, la "inefficacia sopravvenuta/nullità" della clausola compromissoria contenuta nel disciplinare del 19 gennaio 2006, mancando l'autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'Amministrazione, richiesta dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, il quale ha modificato l'art. 241 del D.L. n. 163/2006, prevedendo che "le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta una gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito o il ricorso all'arbitrato senza preventiva autorizzazione, sono nulli".

Si richiama, al riguardo, la sentenza n. 108/2015 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'art. 19 sopra indicato, integrando una norma imperativa che condiziona l'autonomia contrattuale delle parti, priverebbe di efficacia anche le clausole compromissorie inserite in contratti stipulati ante-





cedentemente all'entrata in vigore della legge n.190/2012.

Non sarebbe, sul punto, vincolante la declaratoria d'incompetenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della professionista, considerata l'inapplicabilità degli artt. 44 e 45 c.p.c. e la mancata riassunzione di quel giudizio nei termini di legge.

Il motivo è infondato.

L'esistenza della "potestas iudicandi" degli arbitri in ordine alla presente controversia – posta in dubbio dal Comune – deve, infatti, ritenersi coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento in data 16 maggio 2014, che ha affermato l'operatività della clausola compromissoria, peraltro in conformità alle difese formulate, in quel giudizio, dallo stesso Comune di Lampedusa e Linosa, dichiarando la propria incompetenza a decidere e, conseguentemente, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto contro quest'ultimo dalla professionista.

Siffatta conclusione si impone sulla scorta della mancata impugnazione della predetta pronuncia e in applicazione del principio (Cass. n. 2117/2019) secondo cui "la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto".

Il motivo in esame va, pertanto, respinto.





Si deduce, in via subordinata, la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 1 e n. 4, e 817, comma, 1 c.p.c. , per essere stato pronunciato oltre i limiti della convenzione arbitrale, essendo stato il procedimento attivato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 15 del disciplinare.

Ciò, infatti, comporterebbe il venir meno della "potestas decidendi" degli arbitri, a nulla rilevando che il Comune non abbia eccepito alcunché prima dell'instaurarsi del procedimento arbitrale, procedendo alla nomina del proprio arbitro.

La doglianza non coglie tuttavia nel segno, per difetto di pertinenza.

La violazione delle regole del procedimento contrattualmente stabilite non sono, invero, idonee ad integrare la eccepita nullità, la quale attiene al superamento da parte degli arbitri dei limiti sostanziali contenuti nella clausola compromissoria, riguardanti, in definitiva, l'ambito della controversia.

Gli ulteriori motivi di impugnazione – proposti ai sensi dell'art. 828, terzo comma, c.p.c. - non sono ammissibili.

Essi, infatti, mirano a un non consentito riesame nel merito delle questioni già sottoposte agli arbitri e da questi ultimi risolte, senza che venga specificamente indicato il canone di diritto violato, o tendono a negare, ancora una volta, la validità della clausola compromissoria (e del relativo contratto cui essa accede), in spregio del giudicato di cui si è detto, o denunciano, infine, un difetto di motivazione della decisione arbitrale, invero non sussistente, avendo gli Arbitri statuito, esplicitamente o implicitamente, su tutte le questioni sollevate con la presente impugnazione, con argomenti non idoneamente censurati.

Va al riguardo sottolineato, infatti, che la denuncia di nullità del lodo arbi-





trale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione del canone di diritto violato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con mere lacune d'indagine o di motivazione (Cass. n. 28997/2018).

Relativamente al profilo d'impugnazione – con cui si lamenta l'omessa pronuncia su un'eccezione, al cui accoglimento conseguirebbe la nullità del contratto (e della relativa clausola compromissoria: vedi pagina 34 dell'atto dell'impugnazione) – vanno, del resto, ribadite le considerazioni già svolte in ordine al giudicato intervenuto sulla validità del contratto d'incarico professionale e della relativa clausola compromissoria.

In ordine al vizio di motivazione che comporta la nullità del lodo, non è, infine, inopportuno ricordare che tale vizio ricorre soltanto allorquando non sia assolutamente consentito rinvenire il percorso logico fondante la decisione arbitrale, circostanza, questa, non configurabile nel caso di specie.

La proposta impugnazione va, pertanto, respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 7.700,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge.

Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo, per il Comune di Lampedusa e Linosa, di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, , definitivamente





pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, respinge l'impugnazione proposta dal Comune di Lampedusa e Linosa nei confronti di Cosentino Grazia Rita avverso il lodo arbitrale reso tra le parti in Agrigento il 15 febbraio 2017;

condanna il Comune di Lampedusa e Linosa a pagare alla Cosentino le spese del giudizio, che liquida in euro 7.700,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune di Lampedusa e Linosa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 30/6/2021.

Il Consigliere est.

Daniela Pellingra

Il Presidente

Antonio Novara

Firmato digitalmente dal Presidente del collegio dr. Antonio Novara e dal consigliere relatore dr. Daniela Pellingra

